



Confederazione Nazionale
dell'Artigianato e della Piccola
e Media Impresa

IL RESTAURO, UN' ECCELLENZA ITALIANA DA DIFENDERE E VALORIZZARE, RICONOSCENDO LA DIGNITA' PROFESSIONALE DEI RESTAURATORI

Ad oltre due anni dalla prima versione della normativa sulla loro qualifica professionale, i problemi per la categoria dei restauratori, un patrimonio di professionalità e di passione del nostro Paese, non sono purtroppo finiti.

Ne ha preso atto il Coordinamento Nazionale del Restauro della CNA, che si è riunito a Bologna il 27 luglio scorso per analizzare la drammatica situazione di crisi che affligge questo importante comparto della nostra economia ed il rischio enorme che ne deriva per la tutela e la valorizzazione del nostro patrimonio storico-artistico.

I flussi degli affidamenti sono in costante calo, come sono in calo le risorse destinate a queste attività da parte del Ministero dei Beni Culturali.

Lo stesso Ministero per i Beni e le Attività Culturali afferma chiaramente, in una sua ricerca, che l'industria culturale italiana, di cui fa parte anche e pienamente il mondo del restauro, produce oltre il 9% del PIL del nostro Paese ed alla tutela e valorizzazione del nostro patrimonio viene destinato dallo Stato soltanto lo 0,09% del PIL, ovvero un centesimo di ciò che il mondo della cultura produce in Italia.

Al di là di una situazione di crisi generale che nessuno nega e che ha sicuramente inciso sulla contrazione del lavoro, gli affidamenti sono stati rallentati anche a causa della forte confusione causata dalla disciplina di qualificazione del settore che risulta bloccata, in attesa della modifica dell'art. 182, da una risoluzione congiunta delle Commissioni Cultura e Ambiente di Camera e Senato.

Risoluzione voluta con forza da CNA che si è battuta e si batte per un corretto riequilibrio della normativa che regola la disciplina.

Non è infatti pensabile caricare sulle spalle dei restauratori, a causa di inefficienze legislativo-burocratiche, 9 anni di inattività legislativa regolamentata da una disciplina transitoria che, dopo tutto questo tempo, ha perso di contenuto ed ha causato squilibrio e discriminazione tra soggetti aventi pari dignità e che hanno svolto e continuano, ove possibile, a svolgere un'importante attività.

Il Ministero dei Beni e le Attività Culturali ha di recente presentato al Consiglio dei Ministri un disegno di legge di modifica dell'art. 182 del Codice dei Beni Culturali che regola appunto la fase transitoria ed ha successivamente chiesto un parere alla Conferenza Stato Regioni. Tali modifiche, per CNA, non sono affatto risolutive delle problematiche presentate dalla disciplina e non pongono attenzione alla questione più importante rilevata dalla categoria, ovvero la disparità di trattamento tra persone che hanno svolto identica esperienza professionale seppur in anni diversi.

La posizione di CNA prevede una proposta di modifica che si articola principalmente su 3 punti chiave:

1. I Restauratori chiedono l'aggiornamento dei termini pregressi relativi alla maturazione dei requisiti per il riconoscimento diretto della qualifica di restauratore di beni culturali, che, allo stato attuale, risultano ancora fermi alla data del 16 dicembre 2001, nonché dei requisiti per il riconoscimento della qualifica di collaboratore restauratore. L'abnorme lunghezza di un periodo transitorio che si protrae da oltre 9 anni crea una ingiustificata discriminazione tra chi ha maturato il riconoscimento ope-legis al 16 dicembre 2001 e coloro i quali hanno, invece, continuato a svolgere l'attività fino ad oggi. Il disegno di legge non rivede l'art. 182 in maniera risolutiva e non affronta la problematica della fase transitoria in maniera degna, lasciando un vuoto legislativo di oltre 10 anni sulle spalle dei restauratori. Dal 2001 al 2009 le Soprintendenze, organi territoriali del Governo, hanno infatti continuato ad affidare lavori a persone/impresе ritenute esperte rilasciando loro la regolare documentazione di corretta esecuzione del lavoro. Tali affidamenti non vengono invece ammessi

dalla attuale disciplina che prevede il riconoscimento dell'esperienza lavorativa soltanto fino alla data del decreto ministeriale n. 420 del 2001.

2. La prova d'idoneità, con valore di esame di stato abilitante, stabilita dal comma 1 bis dell'articolo 182 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, e regolata dal Decreto Ministeriale 30 aprile 2009 n. 53, deve essere resa sin da subito ripetibile e con cadenza programmata sino alla definitiva entrata a regime del nuovo sistema di abilitazione professionale di livello universitario, previsto dall'art. 29 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e disciplinato dal Decreto Ministeriale 26 maggio 2009 n. 86, al fine di consentire a quanti maturino annualmente i requisiti richiesti di accedere alla prova. Inoltre, si ritiene che la prova debba articolarsi nella progettazione e nella esecuzione di interventi di restauro su manufatti suddivisi in ambiti omogenei secondo modalità atte ad accertare le competenze tecniche e professionali dei candidati. I contenuti e le modalità della prova dovrebbero essere meglio specificati e stabiliti da una apposita commissione di cui facciano parte le Associazioni datoriali e sindacali dei restauratori.

3. Si ritiene necessario prevedere, di concerto tra il Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali, il Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, la Conferenza Stato - Regioni e le principali Associazioni datoriali e sindacali dei restauratori, un sistema di crediti formativi che regolamenti l'accesso alla nuova qualifica di restauratore e di collaboratore restauratore, di cui al Decreto Ministeriale 26 maggio 2009 n. 86, in conformità a quanto previsto dall'art. 29 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio dando la giusta importanza a percorsi alternativi ed altamente professionalizzanti. I titoli rilasciati dai centri di alta formazione, le lauree universitarie in Restauro e i Diplomi di 2° livello in Restauro delle Accademie, i corsi di formazione delle Scuole di Restauro regionali, e l'esperienza maturata all'interno di imprese operanti nel settore del restauro soprattutto di natura artigiana, oltre all'esperienza diretta di lavoro, hanno necessità di essere regolamentate e messe a sistema al fine di consentire differenti possibili percorsi di accesso e qualificazione a tutta la categoria.

PARERE SU SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE DI MODIFICA DELLA DISCIPLINA TRANSITORIA DEL CONSEGUIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI DI RESTAURATORE DI BENI CULTURALI E DI COLLABORATORE RESTAURATORE DI BENI CULTURALI APPROVATO IN CONSIGLIO DEI MINISTRI IL 7 LUGLIO 2011 MODIFICA ARTICOLO 182 DEL CODICE DEI BENI CULTURALI.

Punto 2) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole condizionato all'accoglimento delle seguenti proposte emendative:

1. comma 1, lettera b) – sostituire “alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420” con “ alla data del bando”;

2. comma 1, lettera c) – sostituire “di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n 420” con “del bando”;

Motivazione emendamenti 1 e 2: Sembra coerente che i titoli facciano riferimento alla data del bando e non al decreto.

3. Comma 1-bis, lettera d-bis modificare come segue: colui che, acquisita la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali ai sensi del comma 1-quinques, fatto salvo quanto previsto dalle lettere b e c del presente comma, abbia svolto alla data del 30 giugno 2007 bando, per un periodo almeno di tre anni, attività di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, secondo quanto certificato nell'ambito della procedura di selezione dall'autorità preposta alla

tutela dei beni o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.

Motivazione emendamento 3: L'emendamento proposto restituisce coerenza tra le lettere b) e c) del comma 1 bis e la lettera d bis), medesimo comma, che facendo riferimento al comma 1 quinquies prevede, per la stessa categoria, un ulteriore periodo di tre anni per accedere alla procedura di selezione pubblica, previa prova di idoneità. La modifica restituisce a chi è in possesso di un diploma in restauro presso le accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale ovvero di un diploma di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni la possibilità di accedere alla procedura di selezione pubblica, previa prova di idoneità, senza l'obbligo di ulteriori tre anni di attività di restauro.

4 . comma 1-bis, lettera d) – eliminare la lettera o in alternativa aggiungere “e che abbia svolto lavori di restauro, anche in stage e/o tirocini, dimostrati mediante dichiarazione del datore di lavoro, ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate dal visto di buon esito degli interventi rilasciato dai competenti organi ministeriali”

Motivazione emendamento 4: l'emendamento è a garanzia della capacità del candidato che con il solo percorso formativo potrebbe non avere un'adeguata preparazione sul campo.

La Conferenza formula inoltre le seguenti osservazioni:

1. Si chiede un chiarimento al comma 1 laddove si fa riferimento all'acquisizione della qualifica di restauratore attraverso “apposita procedura di selezione pubblica”, in quanto non è chiara la procedura a cui ci si riferisce.

Motivazione: E' da preferire una selezione che tenga in considerazione l'esperienza, a volte più che decennale , di chi accede alla selezione. Occorre dunque preferire una selezione che ne tenga conto.

2. Sarebbe necessario precisare, in tutti i riferimenti del testo in cui si cita, cosa si intende per “diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni”: sarebbe infatti auspicabile che, quando si parla di “diploma”, ci si riferisca al percorso svolto nell'ambito del restauro e non alle tipologie di titolo di studio e alle denominazioni in uscita.

Motivazione: Se infatti l'espressione suddetta sta ad indicare il diploma conseguito a seguito di un percorso formativo nell'ambito del restauro, non è chiara la distinzione, nel testo di legge, tra coloro che abbiano conseguito “un diploma di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni” per i quali ai sensi del comma 1-bis lettera c) è possibile accedere alla procedura di selezione pubblica, previa prova di idoneità, e coloro che ai sensi del comma 1- quinquies lettera b) abbiano conseguito “un diploma di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni” ai quali invece è richiesto, per accedere alla procedura di selezione pubblica, previa prova di idoneità, anche un ulteriore periodo di 3 anni di attività di restauratore (vedi comma 1-bis lettera d-bis).

3. Allo stesso modo, non è chiaro perché per coloro che abbiano conseguito “un diploma in restauro presso le accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale” ai sensi del comma 1-bis lettera b) sia possibile accedere direttamente alla procedura di selezione pubblica, previa prova di idoneità, mentre a coloro che ai sensi del comma 1-quinquies lettera a) abbiano conseguito “un diploma in restauro presso le accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale” sia richiesto per accedere alla procedura di selezione pubblica, previa prova di idoneità, un ulteriore periodo di attività di restauratore di almeno 3 anni (comma 1- bis lettera d-bis).

Motivazione: Come per la precedente casistica si presenta in maniera incongruente.

4. Si chiedono inoltre dei chiarimenti relativi al comma 1 bis, lettera d-bis) con riferimento alla data del 30 giugno 2007 ed al comma 1-quater laddove si fa riferimento alla tenuta di appositi elenchi.